



CITTA' DI NICHELINO

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA PRESENZA SUL TERRITORIO, LA DETENZIONE, IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 100 del 29/11/2007
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 29.9.2008
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 26.5.2011

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.
2. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra gli animali e l'uomo, e a prevenire il non corretto comportamento che potrebbe provocare inconvenienti nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità.

Art. 2 **Principi generali**

1. Il Comune di Nichelino recepisce la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale e riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il Comune di Nichelino individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune di Nichelino si adopera a promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguiendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
4. Sono fatte salve le disposizioni statali, regionali e provinciali in materia di detenzione e trattamento degli animali.

TITOLO II **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 3 **Competenze comunali**

1. Il Comune di Nichelino, tramite la Polizia Municipale nei limiti delle sue competenze ed in linea con gli indirizzi del D.M. 23/03/2007¹, fa osservare il rispetto dei diritti degli animali e vigila sulla attuazione del presente Regolamento.
2. Il Comune di Nichelino, tramite la Polizia Municipale sempre nei limiti di cui sopra, controlla la corretta conduzione degli animali da compagnia e vigila sull'igiene, la pulizia, il decoro delle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico e sulla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

Art. 4 **Definizioni ed ambito di applicazione**

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, nonché sui mezzi di pubblico trasporto, salvo diversa esplicita indicazione di cui ai successivi articoli 8 e 22 del presente Regolamento ed altre norme di riferimento.
2. A titolo meramente esemplificativo, sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia anche temporanea uno o più animali, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5 **Detenzione di animali**

1. Chiunque detenga un animale o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute e dovrà garantirgli la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alla propria specie, alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. Sono salvi, in ogni caso, gli interventi chirurgico-farmacologici consentiti dalla legge.

¹ G.U. n° 104 del 07/05/2007.

Art. 6 **Divieti generali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi forma di maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
2. E' vietato detenere animali all'esterno sprovvisti di idoneo riparo.
3. E' vietato utilizzare animali in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
4. E' vietato trasportare gli animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportino, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori dovranno essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria, nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
5. E' vietato condurre o far condurre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento. E' consentito limitatamente alle biciclette nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo.
6. E' vietata la vendita nelle aree adibite a mercato di animali vivi, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza.
7. E' vietato, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di denutrizione o precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 tale sanzione trova applicazione solo per le fattispecie non punite da norme statali o regionali di settore².

Art. 7 **Abbandono e condotta di animali**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico sia selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, con acquisite abitudini alla cattività, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in

² Vedansi in particolare gli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinque ed art. 727 del Codice Penale, l'Ordinanza Ministero della Salute 05/07/2005 inerente il divieto di collari elettrici sui cani (G.U. n° 158 del 09/07/2005), nonché l'art. 12 L.R. 28/10/1986, n° 43, l'art. 5 L.R. 14/08/1991, n° 281, e l'art. 15 L.R. 26/07/1993, n° 34.

luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo la loro incolumità, l'incolumità di persone, di altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00; tale sanzione trova applicazione solo per le fattispecie non punite dall'art. 672 C.P., ovvero da altre norme statali o regionali di settore³.

Art. 8

Detenzione di animali pericolosi in proprietà privata confinante con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinanti con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale pericoloso (gatti esclusi) possa scavalcarle, superarle od oltrepassare con la testa, o comunque mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 successivo, chiunque viola le disposizioni previste al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, fatta salva la possibilità per il Comune di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

Art. 9

Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di fuoriuscire con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo.
3. Il conducente di qualunque autoveicolo deve assicurare all'animale:
 - a) aerazione del veicolo;
 - b) in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Il conducente deve inoltre provvedere ad evitare l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00; tale sanzione trova applicazione solo per le fattispecie non punite da norme statali di settore⁴.

Art.10

³ Vedasi nota in calce all'art. 6

⁴ Vedasi nota in calce all'art. 6

Avvelenamento di animali

1. E' vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfezione.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione devono essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 544-bis del C.P.P. (uccisione di animali), chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art.11 Detenzione di animali nelle abitazioni

1. In relazione al disposto dall'art. 2, comma 2° del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legge vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione è consentita la detenzione di animali.
2. La detenzione degli animali deve comunque avvenire con modalità tali da evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari, e la quiete del vicinato deve essere assicurata nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

Art.12 Vendita e toelettatura di animali vivi

1. L'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente.
2. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le cure necessarie se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfezionabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta, di sdraiarsi e rigirarsi.
3. Deve essere sempre garantito l'abbeveraggio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie.
4. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo e acqua e la giusta illuminazione.
5. Gli animali ammalati o sospetti di malattia dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurare l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
6. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo, se previsto dalla vigente normativa, di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata e in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL, che potrà fornire altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti

degli animali. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

7. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o per i cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
8. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; in tal caso la stessa vetrina dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura.
9. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitrici sia in esposizione sia all'interno del negozio.
10. E' vietato vendere animali a minori di 14 anni.
- 10 bis. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità delle disposizioni vigenti.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 tale sanzione trova applicazione solo per le fattispecie non punite da norme statali o regionali di settore, ovvero da altre specifiche norme del presente Regolamento⁵.

Art.13

Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. Gli allestimenti di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale sono soggetti ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dall'Amministrazione Civica su conforme parere del Servizio Veterinario relativo all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine dell'attività.
- 1bis a) Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi – aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:
Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 40 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera di paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio delle acque e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno 500 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.
Grandi felini (leoni, tigri, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 20 mq per un esemplare, ampliato di 10 mq. per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m. Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla vista.

⁵ Vedasi nota in calce all'art. 6

Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie.

Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale di almeno 100 mq per 14 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Inoltre per giaguari e tigri la possibilità di sguazzare nell'acqua, per giaguari e leopardi la possibilità di arrampicarsi.

Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, in quanto suoi potenziali nemici.

Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più.

Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da 2 capi in su.

- b) Fatti salvi i divieti è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Nichelino con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
 - Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 Legge 150/1992;
 - Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
- c) E' consentita l'esposizione degli animali a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.
- d) La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
 - Documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
 - Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
 - Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - Dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
 - Planimetria con data e firma;
 - Piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.”

2. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme statali e regionali di settore⁶, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00

TITOLO III CANI

Art. 14 Definizione

1. Il presente titolo è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio della Città di Nichelino.
2. Il cane, animale sociale, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche quali acqua, cibo, spazio ed altro, ha le esigenze psicofisiche della interazione con animali della stessa o di altre specie e soprattutto con l'uomo, nonché di attività fisica quotidiana rapportata all'età ed alla razza.

Art. 15 Principi

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute e del benessere della eventuale cucciola.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene dovrà consentirgli quotidianamente l'opportuna attività motoria.
3. I cani custoditi in spazi delimitati (cortili, giardini, box, ecc.), devono inoltre disporre di adeguato riparo e di ciotola con acqua; la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato, così da fornire un ambiente che possa garantire la salute dell'animale.
4. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale (a persone e cose), sia per fatti avvenuti sotto la sua custodia, sia che il medesimo sia fuggito o venga smarrito, salvo che venga provato il caso fortuito così come specificato dall'Art. 2052 del Codice Civile.
5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme statali e regionali di settore⁷.

Art. 16 Registrazione e identificazione

1. La registrazione degli animali all'anagrafe canina regionale informatizzata, e l'identificazione dei singoli esemplari, sono disciplinate dalla Legge Regionale 19 luglio 2004, n° 18 (allegato A).

⁶ Vedasi in particolare la L.R. 28/10/1986, n° 43 sulla detenzione di animali esotici.

⁷ Vedansi in particolare gli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinque ed art. 727 del Codice Penale, l'Ordinanza Ministero della Salute 05/07/2005 inerente il divieto di collari elettrici sui cani (G.U. n° 158 del 09/07/2005), nonché l'art. 5 L.R. 14/08/1991, n° 281, e l'art. 15 L.R. 26/07/1993, n° 34.

Art. 17
Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate ai commi 1 e 2 dell'art. 4 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani condotti, ed al successivo smaltimento;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (paletta o sacchetto monouso) che devono avere immediatamente disponibili al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lett. a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, oltre all'obbligo di asportazione delle deiezioni non raccolte; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito dell'Organo di Polizia di asportare le deiezioni, sarà soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
3. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 lett. b) del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
4. Sono esclusi dalla normativa del presente articolo i cani che accompagnano persone non vedenti.

Art. 18
Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere i cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma.
2. Se indispensabile l'uso della catena, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un capo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme statali e regionali di settore⁸, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 19
Museruole e guinzagli

1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, nei luoghi identificati ai commi 1 e 2 dell'art. 4, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola o media taglia, al guinzaglio;
 - b) ad avere i cani, se di taglia grande o di indole mordace, al guinzaglio e muniti di idonea museruola di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire

⁸ Vedasi nota in calce all'art. 15.

- ai cani di mordere e permettere l'abbeveraggio.
2. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi o di mandrie.
 3. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico (ove consentito), da una persona avente corporatura commisurata alla mole dell'animale.
 4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lett. a), 2 e 3 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
 5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lett. b) del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
 6. Sono esclusi dalla presente normativa i cani guida per i non vedenti, i cani in dotazione alle forze armate, alle forze di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio.

Art. 20 Aree riservate allo sgambamento dei cani

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, “aree di sgambamento dei cani”, nelle quali non vige l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo i medesimi essere sempre sotto controllo e muniti di idonea museruola, se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.
3. Nelle “aree di sgambamento dei cani” gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall’art. 17 del presente regolamento, ad eccezione di quelle specifiche zone, all’uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 e 3 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 21 Tutela del patrimonio pubblico

1. E’ fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l’integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00, fatti salva l’eventuale azione risarcitoria per il danno recato.

Art. 22 Detenzione dei cani all’interno delle aree private

1. I cani devono essere detenuti nelle condizioni di cui al D.P.G.R. 11/11/1993, N° 4359 in allegato B.
2. I cani che vivono nelle aree private confinanti con quelle di cui all’art. 4 comma 1 del presente

regolamento, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente altezza dal piano di calpestio pari almeno al doppio della lunghezza del cane.

3. La rete e/o la cancellata, di cui al comma precedente, devono avere le caratteristiche citate per tutta la loro lunghezza, non devono essere facilmente scavalcabili; devono inoltre avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
4. All'interno delle proprietà private, in esse ricompresse le parti comuni condominiali ed indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti incustoditi senza guinzaglio, ovvero senza catena. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica durante l'utilizzo dei cani nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore devono poter in qualunque momento controllarne i movimenti.
5. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili, in particolare nelle aree confinanti con quelle di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento, in cui vivono i cani, di esporre all'esterno della recinzione idonei cartelli indicanti la presenza dei medesimi.
6. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani che vivono in aree private all'aperto, devono adeguare le recinzioni a quanto previsto dal presente articolo, provvedendo entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, salvo altro termine imposto con ordinanza del Comune per singoli casi.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della Legge Regionale 26/07/1993, n° 34 in allegato A.
8. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, fatta salva la possibilità per il Comune di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

Art. 23 **Disposizioni particolari**

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari.
2. E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati, di segnalare all'esterno del locale il divieto di cui al precedente comma.
3. Il Comune, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree all'uopo segnalate con idonei cartelli o con altra forma di pubblicità permanente o temporanea.
4. E' fatto divieto di lasciare incustoditi i cani nei luoghi di cui all'art. 4 comma 1 e 2, anche se legati.
5. In osservanza del disposto dell'art. 672 C.P., è fatto divieto di aizzare, spaventare o provocare i cani.
6. E' fatto divieto di trasportare cani nei bagagli chiusi delle auto, o farli stazionare all'interno di veicoli a motore esposti al sole.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, è soggetto alla

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
8. Chiunque viola le ordinanze previste al comma 3 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
 9. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 4 e 6 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, impregiudicate le sanzioni di cui all'art. 544 ter del C.P. (maltrattamento di animali) ed altre eventualmente concorrenti.

Art. 24
Tutela dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per le razze canine e loro incroci, individuate nell'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della Salute 12/12/2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 10 del 13/01/2007, vige l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane a terzi.
2. Chiunque viola la disposizione del comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 25
Fuga o smarrimento

1. La fuga e lo smarrimento di cani in Nichelino deve essere segnalata, anche a mezzo telefono o fax, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni dall'accertamento dell'avvenuta scomparsa, da parte del proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, al locale Comando di Polizia Municipale.
2. Effettuando la predetta segnalazione, i detentori saranno esonerati dal pagamento della sanzione prevista dall'art. 15 L.R. 26/07/93, n° 34. La predetta esimente non ricorre dalla seconda fuga o smarrimento in un anno. Rimangono in ogni caso impregiudicati i diritti di terzi per eventuali danni loro recati dai cani.
3. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata dai cittadini alla Polizia Municipale per la cattura.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito o smarrito, nonché quelle dovute ad eventuali cure veterinarie prestate allo stesso, sono a carico del detentore dell'animale.
5. L'anagrafe canina comunica alla Polizia Municipale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 24 precedente; la Polizia Municipale effettua periodicamente accertamenti a campione, per verificare il rispetto delle norme in materia.

TITOLO IV GATTI

Art. 26 Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono patrimonio cittadino.
2. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione dolosa il Comune di Nichelino procederà a sporgere denuncia ai sensi delle normative vigenti.

Art. 27 Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, esposti od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento attuativo.
2. Qualora venisse riscontrata una situazione lesiva del benessere della colonia, sentito il parere del Servizio Veterinario il Comune può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere collocati, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini, anche con l'indicazione della normativa vigente.

Art. 28 Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato segregarli in trasporti e/o contenitori di vario genere tali da causare loro sofferenza e maltrattamento.
2. Chiunque viola la disposizione del comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 impregiudicate le sanzioni di cui all'art. 544 ter del C.P. (maltrattamento di animali) ed altre eventualmente concorrenti.

Art. 29 Sterilizzazione

1. Il Comune di Nichelino concorre, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi.
2. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione del Sindaco, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla

Civica Amministrazione, sia dalle strutture giuridicamente riconosciute.

Art. 30
Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare preferibilmente con Associazioni di volontariato animaliste, il cui statuto preveda specifici compiti di protezione degli animali, convenzioni per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture;
2. Il Comune di Nichelino può predisporre idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V **FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

Art. 31 **Fauna selvatica**

1. La fauna selvatica è patrimonio indispensabile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio comunale.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.
9. Chiunque molesta animali in violazione del divieto di cui al comma 3 precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
10. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 co. 5 del presente Regolamento.

Art. 32 **Fauna esotica**

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale n. 43 del 28 ottobre 1986.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'art. 1 della L.R. n. 43 del 28 ottobre 1986, ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente, sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge medesima.

3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.
- 4 bis E' fatto divieto sul territorio di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, ad eccezione dei circhi.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00; talesanzione trova applicazione solo per le fattispecie non punite da norme statali o regionali di settore⁹.

⁹ Vedasi nota in calce all'art. 6.

TITOLO VI **ALTRE SPECIE ANIMALI**

Art. 33

Della popolazione di *Columba Livia* varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si verificano nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, è dovere dei proprietari e/o dei responsabili di eseguire i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
3. In caso di inerzia il Comune emetterà diffida a provvedere agli interventi di cui sopra entro termine congruo. Chiunque non ottempera alla diffida di cui al presente comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00.

Art. 34

Detenzione di animali volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli, ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00; tale sanzione trova applicazione solo per le fattispecie non punite da norme statali o regionali di settore¹⁰.

¹⁰ Vedasi nota in calce all'art. 6.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 35 **Normativa di rinvio**

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti i materia, le violazioni delle norme del presente regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; i limiti edittali di ciascuna sanzione sono indicati nei singoli articoli, e riepilogati nella tabella delle sanzioni contenuta nell'allegato "C" al presente regolamento.
2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune, che è competente anche per la trattazione di eventuali ricorsi in merito.
3. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge 14/08/1991, n° 281, dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n° 320, dalla Legge Regionale 26/07/1993, n° 34, dal Codice Civile, dal Codice Penale, dall'Ordinanza del Ministero della Salute emanata in data 12/12/2006, pubblicata sulla G.U. n° 10 del 13/01/07 e dalla Legge Regionale 19/07/2004, n° 18.

Art. 36 **Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio Veterinario, al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile Volontarie, le Guardie Ecologiche Volontarie nell'ambito delle materie di loro competenza, e tutti gli altri soggetti che ne hanno titolo.

Art. 37 **Incompatibilità ed abrogazioni di norme**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono da intendersi abrogate tutte le norme comunali con esso incompatibili o in contrasto.

Art. 38 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, dopo l'esecutorietà della deliberazione che lo approva.

ALLEGATO “A”

Estratto della L.R. 19/07/04, n° 18, entrata in vigore il 06/08/2004

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani.
2. Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato 'microchip', costituisce l'unico sistema di identificazione dei cani registrati.
..... (omissis)

Art. 2 (Istituzione dell'anagrafe canina regionale)

1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari della ASL in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'assessorato regionale competente in materia di sanità.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad informare periodicamente i cittadini sulle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di registrazione ed identificazione.
3. È a carico del proprietario la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.

Art. 3 (Obblighi dei proprietari o detentori)

1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi dell'articolo 1.
2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cuccioli e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.
4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

Art. 4 (Scheda di identificazione)

1. All'atto della identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda, secondo un modello predisposto dalla Regione.

2. Copia della scheda è consegnata al proprietario; la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la registrazione nella banca dati informatizzata.
..... (omissis)

Art. 6 (Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti)

1. Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 5, sono effettuate dal servizio veterinario delle ASL.
2. È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l'intervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al proprietario o detentore.
..... (omissis)

Art. 11 (Revisione dell'anagrafe canina comunale)

1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro centoventi giorni, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.
2. A tale fine i comuni, con la collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, provvedono ad una revisione ed aggiornamento della anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti straordinari, tramite capillare informazione alla cittadinanza in ordine alle nuove modalità di registrazione e di identificazione dei cani.

Art. 10 (Vigilanza)

1. I comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedono alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della anagrafe canina.
..... (omissis)

Art. 12 (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.
2. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00.
3. La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della posizione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.
..... (omissis)

ALLEGATO “B”

Estratto D.P.G.R. 11/11/1993, n° 4359

Art. 1 – (Criteri per la detenzione di animali da affezione)

1. I cani detenuti all’aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato e impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all’animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza; i locali ricovero devono essere aperti sull’esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
6. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all’età ed alle condizioni fisiologiche dell’animale.
..... (omissis)....

Art. 6 (Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti)

1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.
2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica della U.S.S.L.
3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
 - superficie minima per cane: 4 mq. fatte salve esigenze diverse;
 - numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciola;
 - pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfezionabili;
 - approvvigionamento idrico sufficiente;
 - canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
 - reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
 - locale per gli interventi veterinari;
 - locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
 - magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
4. Il responsabile dell’impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data d’introduzione o di nascita dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le

generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione.

5. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.
6. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.
... (omissis)

ALLEGATO “C”

TABELLA DELLE SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLIA ANIMALI

N° di ord.	Art. violato	Violazione	Sanzione edittale min. €	Sanzione edittale max €	Pagamento rid. entro 60 gg €
1	6	Maltrattamenti e comportamenti lesivi degli animali (casi non puniti da norme statali o regionali di settore)	25,00	150,00	50,00
2	7	Inadeguata custodia di animali (casi non puniti da norme statali o regionali di settore)	75,00	450,00	150,00
3	8	Detenzione di animali in aree non adeguatamente recintate	50,00	300,00	100,00
4	9	Trasporto irregolare di animali su autoveicoli (casi non puniti da norme statali di settore)	25,00	150,00	50,00
5	10	Spargimento di alimenti avvelenati e/o materiali nocivi agli animali	50,00	300,00	100,00
6	12	Vendita e toelettatura irregolari di animali	25,00	150,00	50,00
7	13	Mostre, fiere, esposizioni e circhi non autorizzati preventivamente	83,00	500,00	166,00
8	15 co. 2	Detenzione di cane privo di possibilità motoria	Art. 3 L.R. 34/93, in relazione all'art. 1 DPGR 4359 dell'11/11/93		
9	15 co. 3	Detenzione di cane privi di ripari adeguati e di acqua	Art. 3 L.R. 34/93, in relazione all'art. 1 DPGR 4359 dell'11/11/93		
11	17 co. 1- a)	Omessa raccolta deiezioni	50,00	300,00	100,00
12	17 co. 1 – b)	Mancato possesso specifica attrezzatura per raccolta deiezioni	50,00	300,00	100,00
13	17 co. 2	Inottemperanza invito rimozione deiezioni	50,00	300,00	100,00
14	18	Detenzione di cane vincolato in condizioni di insufficiente benessere	Art. 3 L.R. 34/93, in relazione all'art. 1 DPGR 4359 dell'11/11/93		
15	18	Catena non regolamentare per detenzione di cane	25,00	150,00	50,00
16	19 co. 1 – a)	Condotta di cane di piccola o media taglia senza guinzaglio	25,00	150,00	50,00
17	19 co. 1 – b)	Condotta di cane di taglia grande senza guinzaglio e/o museruola	50,00	300,00	100,00
18	19 co. 3	Condotta di cane da parte di persona di corporatura inadeguata	25,00	150,00	50,00

19	20 co. 1	Inosservanza norme sulla condotta dei cani nelle aree di sgambamento	25,00	150,00	50,00
----	----------	--	-------	--------	-------

N° di ord.	Art. violato	Violazione	Sanzione edittale min. €	Sanzione edittale max €	Pagamento rid. entro 60 gg €
20	20 co. 3	Omessa raccolta deiezioni nelle aree di sgambamento	50,00	300,00	100,00
21	21 co. 1	Inosservanza obbligo di impedire danneggiamenti beni pubblici da parte dei cani	25,00	150,00	50,00
22	22 co. 2	Detenzione di cane privo di catena all'interno di recinzione di altezza inadeguata	50,00	300,00	100,00
23	22 co. 3	Detenzione di cane all'interno di recinzione inidonea ad impedire la fuoriuscita del muso del cane	50,00	300,00	100,00
24	22 co. 4	Detenzione di cane privo di catena all'interno di area non adeguatamente delimitata	50,00	300,00	100,00
25	22 co. 5	Mancata esposizione di cartello di avviso di presenza cani	50,00	300,00	100,00
26	22 co. 6	Mancato tempestivo adeguamento di aree private alle norme del Regolamento	50,00	300,00	100,00
27	23 co. 1	Introduzione di cani in luoghi chiusi vietati	25,00	150,00	50,00
28	23 co. 2	Omessa segnalazione da parte degli esercenti del divieto di introdurre cani	25,00	150,00	50,00
29	23 co. 3	Inosservanza di divieto di transito per i cani	25,00	150,00	50,00
30	23 co. 4	Omessa custodia di cani nei luoghi pubblici o d'uso pubblico	50,00	300,00	100,00
31	23 co. 5	Aizzare, spaventare o provocare cani	Art. 672 C.P.		
32	23 co. 6	Trasporto di cani nei bagagli e detenzione di cani in veicoli stazionanti al sole	50,00	300,00	100,00
33	24 co. 1	Omessa stipula di polizza assicurativa per cani di specie determinate	50,00	300,00	100,00
34	25 co. 1	Omessa denuncia entro 3 gg. dello smarrimento cane (dal secondo evento)	Art. 15 L.R. 26/07/93, n° 34		
35	27 co. 1	Cattura non autorizzata di gatti randagi	Art. 15 L.R. 26/07/93, n° 34		
36	28 co. 1	Detenzione e trasporto irregolari di gatti (casi non puniti da norme statali o regionali di settore)	25,00	150,00	50,00
37	31 co. 3	Molestie ad animali	50,00	300,00	100,00
38	31 co. 4	Abbandono di animali	Art. 7 co. 5 del presente Regolamento.		
39	32	Violazioni in materia di fauna esotica	75,00	450,00	150,00
40	33	Inottemperanza diffida in materia di	83,00	500,00	166,00

		colombi			
41	34	Violazioni in materia di volatili ed animali acquatici	75,00	450,00	150,00